

RIDEFINIZIONE DEL POPULISMO PENALE E SENSIBILITA' ABOLIZIONISTA

LUIGI DELIA

Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"
Luigi.Delia@unicampania.it

ABSTRACT

Anastasia's book offers stimulating keys to understanding today's demagogic uses of criminal justice and the dynamics that characterize the crisis in the prison system. A decisive chapter is dedicated to penal populism, should not be referred to a specific justicialist ideological movement that identifies the criminal repression of crimes as its sole purpose. More widespread than is generally thought, it also resonates within the intermediate bodies of democratic regimes themselves. The book gives an account of a complex of actors, motivations and objectives of the possible and actually practised uses of law and criminal justice. The author's reflections are part of the criminal guarantee movement and participate in an abolitionist sensibility, which is manifested both in the radical questioning of the current model of repression and punishment of crimes, and in the search for alternative solutions to those advocated by neo-liberal penal policies, which feed the same feeling of insecurity that they claim to want to curb.

KEYWORDS

Penal Populism, Political Consensus, Criminal Law and Justice, Penal Abolitionism

Il libro di Stefano Anastasia offre delle stimolanti chiavi di lettura per comprendere gli odierni usi demagogici della giustizia penale e le dinamiche che caratterizzano la crisi del sistema penitenziario. Il volume descrive il sostanziale fallimento dell'istituzione carceraria attraverso una disamina critica che concerne sia il tema della conformità della pena detentiva con i criteri costituzionali (art. 27, comma 3, rispetto della dignità e rieducazione del condannato propedeutiche al suo reinserimento sociale), sia quello dell'efficacia nel garantire la pubblica sicurezza: non solo il carcere, così com'è congegnato, non ottempera alla funzione preventiva della pena, come testimonia ogni anno lo spaventoso tasso di recidiva (60% nel 2024), ma è una macchina patogena che fabbrica dolore fisico e psichico, dissipa il tempo vitale del detenuto e ne annienta l'autostima e la considerazione di sé.

La decostruzione delle ragioni del fallimento dell'incarcerazione quale forma penale degradante per l'umanità dei detenuti e danno saper la sicurezza dei cittadini conduce Anastasia a ravvisare nel clima politico globale degli ultimi decenni, caratterizzato dall'affermazione via via più marcata del populismo penale nel discorso pubblico e normativo, una delle cause principali che permettono di spiegare lo stato di crisi in cui verte il sistema penitenziario nei regimi democratico-costituzionali contemporanei, e in particolare nel contesto italiano. Sovraffollamento, promiscuità, autolesionismo, suicidi: la fotografia del degrado delle nostre carceri è impietosa. Ma come spiegare che le celle della Repubblica tracimino di tossicodipendenti, stranieri, malati di mente, delinquenti di strada e altri soggetti di varie forme di devianza? La spiegazione non viene individuata da Anastasia in un fantomatico aumento dei reati, visto che negli ultimi tre decenni la criminalità è calata: "la svolta punitiva" che è in atto in Italia dai primi anni Novanta non ha una correlazione con l'andamento degli indici di delittuosità [Anastasia, 2022, p. 39]. L'inflazione carceraria ha dunque cause diverse, e scaturisce piuttosto dal combinato disposto di tre fattori: la dismissione progressiva, promossa dall'ideologia neoliberale, dei programmi di protezione sociale rivolti ai cittadini meno abbienti, infermi, disabili e anziani; una maggiore percezione di insicurezza da parte dei cittadini che si traduce in una domanda di rafforzamento del controllo sociale; e poi, appunto, la strumentalizzazione populista del diritto e della giustizia penale.

Proprio al concetto di penal punitiveness è interamente consacrato il quarto capitolo del volume, intitolato "Politica e giustizia penale al tempo dei populismi", ovvero nell'epoca del trionfo di un orientamento di politica criminale di tipo espressivo, incentrato sul principio della zero tolerance e sintetizzato nel sintagma anglofono Law and Order. Questa ideologia del binomio "Legge e Ordine", nata nel Nord America e capace di diffondersi rapidamente in Europa, non solo raccomanda che la minima devianza sia oggetto di procedimenti penali che trovano nell'incarcerazione la risposta più consona, ma celebra il diritto penale come il mezzo ideale per reprimere il dissenso e rassicurare i cittadini in preda a sentimenti sociali di insicurezza, inquietudine e insoddisfazione, spesso rappresentati ed enfatizzati dai mass media come giustificati e diffusi. Essa mira, in ultima istanza, "a guadagnare voti piuttosto che a ridurre i tassi di criminalità o promuovere giustizia" [Roberts, Stalans, Indermaur, Hough 2003].

Anastasia sottolinea, dunque, come le trasformazioni della legislazione penale cui abbiamo assistito negli ultimi quattro decenni non possano essere pienamente comprese senza tener conto della peculiare dimensione politica che le sottende. L'intelligibilità stessa dell'uso demagogico del diritto e della giustizia penale richiede un'analisi del nesso tra penalità e politicità: il cambiamento nel modo di usare le pene è figlio di un periodo temporale in cui la stretta relazione tra sistemi politici e mondo della comunicazione di massa tende a snaturare il funzionamento tradizionale dei regimi democratici in materia di gestione della

delinquenza. La meccanica del populismo penale ruota attorno ad alcune caratteristiche essenziali: in primo luogo, il racconto giornalistico-televisivo del delitto, che spesso ne enfatizza la brutalità per aumentare le vendite o gli ascolti. Un'ampia copertura mediatica riservata ai fatti di cronaca (siano essi veri o fittizi, come nel caso delle serie televisive), non solo permette al pubblico di seguire l'evoluzione dell'inchiesta e del processo, ma crea nei lettori-spettatori un effetto voyeuristico di fascinazione nei confronti del fenomeno criminale. Il secondo fattore è la strumentalizzazione politica, a fini elettoralistici [Fiandaca, 2013], dell'emozione punitiva e dell'insicurezza percepita, pur smentita dai dati statistici: l'inasprimento delle sanzioni rappresenta, allora, la promessa utilizzata per appagare la sete di vendetta degli elettori che si nutrono di cronaca nera [Salas, 2010]. Nel cercare di soddisfare e rassicurare l'opinione gioca un ruolo un terzo elemento che connota questo approccio demagogico, ovvero il fatto di privilegiare la dimensione simbolica della penalità a detrimento degli aspetti tecnici della legislazione e della giurisdizione, con il risultato che i provvedimenti normativi figli di questa logica pecchino talvolta di ragionevolezza giuridica, o si rivelino in palese contrasto con i criteri costituzionali o con le normative nazionali o internazionali vigenti, e finiscano per essere disapplicati dai magistrati [Garland, 2004]. Un quarto ma non meno importante fattore riguarda la centralità che, nella narrazione populista, assume la retorica di sacralizzazione della vittima, la cui sofferenza deve essere penalmente vendicata [Manconi, Graziani, 2020]. Viene caldeggiata, in questo modo, una concezione vendicativa del diritto di punire, incentrata sul male raddoppiato, che è a dir poco problematica: per un verso, la giustizia così intesa cessa di essere una virtù e diventa violenza. Ad esempio, con riferimento alla riforma della legittima difesa "domestica" promulgata dal governo giallo-verde Conte 1 (legge n. 36 del 26 aprile 2019) e propagandata mediante lo slogan "ogni difesa è legittima", si è cercato di accreditare la vittima di una sorta di sovranità punitiva, esercitabile sull'infrattore sino alla morte. Questa riforma ha tentato di eliminare la discrezionalità del giudice in ordine alla valutazione dei presupposti che rendono la reazione legittima, introducendo una presunzione di necessità della difesa quando il soggetto deve respingere "l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione" (art. 52.4), facendo passare il messaggio che fosse legittimo sparare all'individuo sorpreso a rubare nella propria casa [Notaro, 2020]. Per un altro verso, non va dimenticato che ci sono anche delle vittime che disprezzano la logica retributiva e vendicativa e non sopportano il costo morale di chiedere l'infrazione di una sofferenza contro chi gliel'ha fatta subire [Mazzucato, 2018]. Infine, si potrebbe senz'altro aggiungere a questa lista un ulteriore elemento, che riguarda la tendenza a dissolversi, nella retorica e nella strategia del populismo penale, del vocabolo "proporzionalità": lo sconvolgimento dei principi su cui si basa lo ius puniendi liberale e garantista conduce, in ultima istanza, a forme di estremismo sanzionatorio [Pratt, 2007]. Si pensi, a titolo d'esempio, al recente articolo 5 del

decreto-legge del 31 ottobre 2022, n. 162, rubricato “Norme in materia di occupazioni abusive e organizzazione di raduni illegali”, che introduce l’articolo 434-bis del Codice penale: “Invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica”. Ribattezzato dai media come “norma anti-rave”, questo provvedimento promulgato dal Governo Meloni punisce non solo organizzatori e promotori, ma anche i partecipanti ai raduni illegali. La pena prevista per organizzatori e promotori è da tre a sei anni di reclusione e la multa da 1000 a 10000 euro. Un coro di critiche si è levato per denunciare non solo la mancanza di proporzione di queste sanzioni rispetto ad altre fattispecie di reato punite meno rigorosamente (omicidio colposo, percosse, minacce, stalking), ma anche per deplorare come la scelta sanzionatoria risulti eccessivamente severa rispetto alle legislazioni penali degli altri Stati europei [Forzati, 2022].

Contrassegnata dal consolidarsi di “politiche della paura” [Baratta, 2001] e dall’adesione al modello emergenziale di gestione dei problemi sociali mediante il diritto penale, questa fase storica viene designata da alcuni studiosi con le espressioni “momento punitivo” [Didier Fassin, 2018] o “momento populista” [Mouffe, 2018]: essa prende le mosse negli Stati Uniti d’America alla fine degli anni Settanta del secolo scorso, quando si registrò, da un lato, la delusione per i metodi di riabilitazione che avevano prevalso in nome del penal welfarism a partire dalla fine dell’Ottocento, e, dall’altro lato, l’arrivo al potere di Ronald Reagan, che generalizzò la politica repressiva amministrata a New York dal governatore Nelson Rockefeller [Christie, 1994]. Nel giro di tre decenni, il numero di persone incarcerate è aumentato di oltre quattro volte, superando la soglia dei due milioni, con una sovra-rappresentazione delle minoranze afroamericane. In Europa la tendenza è arrivata più tardi, anche se le prime avvisaglie erano già presenti negli anni Settanta. In Francia, ad esempio, essa fu maggiormente marcata sotto i governi di destra, ma non è stata arginata dai cambi di governo dopo l’arrivo al potere del socialista François Hollande. Negli anni Novanta la popolazione carceraria è triplicata nella Repubblica ceca, raddoppiata in Italia e nei Paesi Bassi. Il perimetro di questo “momento punitivo” non è dunque circoscritto ad alcune liberal-democrazie occidentali: l’uso demagogico del diritto e della giustizia penale costituisce invece una sfida globale alla razionalità penale liberale, umanista e garantista. Questa sfida diventa ancor più insidiosa dopo la cesura dell’11 settembre 2001: il rapporto tra libertà e sicurezza tende a squilibrarsi in favore di un nuovo ordine securitario, che promuove “un sistema penale disuguale e pesantemente lesivo dei diritti fondamentali” [Ferrajoli, 2018], che esacerba la paura collettiva nei confronti della delinquenza amplificando l’allarme sociale provocato dal crimine e incoraggia controriforme in materia di prevenzione e repressione del fenomeno criminale fortemente sbilanciate in favore del potere di punire.

Tuttavia, l'aspetto forse più stimolante di questo ricco quarto capitolo risiede nel raffinato tentativo teorico di conferire al sintagma "populismo penale" una definizione più ampia, capace di abbracciare le diverse pratiche populiste che investono la relazione tra democrazia e giustizia penale. Anastasia considera che l'espressione "usi populistici del diritto e della giustizia penale" abbia un duplice vantaggio: quello di non confinare la questione nello spazio angusto delle sole formazioni politiche cui siamo soliti attribuire l'etichetta del populismo penale; e quello di offrire un'ulteriore chiave analitica per comprendere l'uso demagogico del diritto penale da parte di soggetti e movimenti appartenenti alle istituzioni o alla società civile [per un avviso divergente sulla pertinenza di costruire una categoria "onnicomprensiva", si veda Cornelli, 2019].

Così ridefinito, il populismo penale può essere sia "di destra" che "di sinistra", sia "progressista" che "conservatore", a seconda del target verso cui si indirizza, ovvero delle funzioni cui intende assolvere [Anastasia, 2022, p. 80]. Se il target preso di mira sono alcuni facili bersagli eretti a capri espiatori come, ad esempio, gli immigrati clandestini o la devianza da criminalizzare e punire, l'uso demagogico del diritto penale è appannaggio della destra; mentre è generalmente di sinistra o 'anti-sistema' quando l'obiettivo è quello di incentivare la voglia di rivalse sociale e il bersaglio sono le élites: si pensi, ad esempio alla riforma in tema di corruzione del già citato Governo giallo-verde Conte 1, denominata con la rozza espressione "spazzacorrotti", che, tra le altre cose, ha inasprito le pene accessorie interdittive, dilatato le fattispecie incriminatrici, creato un doppio standard attraverso l'esclusione delle misure alternative al carcere per i condannati in via definitiva ed esteso il regime ostativo ex art. 4-bis ordinamento penitenziario ai delitti contro la pubblica amministrazione [Fidelbo, 2020; Mongillo, 2019]). Se la funzione che assolve è di mantenere il consenso, la dinamica populista muoverà dall'area governativa di turno; se invece aspira a indebolire assetti di potere e preparare nuovi scenari, questa dinamica sarà azionata dalle fila dell'opposizione.

La ridefinizione proposta da Anastasia smentisce, dunque, il luogo comune secondo il quale l'uso populistico del diritto e della giustizia penale sarebbe unicamente appannaggio di partiti reazionari o di movimenti giustizialisti. In effetti, insidiose argomentazioni populiste sono rintracciabili anche in seno a movimenti della società civile che promuovono rivendicazioni emancipatrici. Un esempio che non figura nel libro di Anastasia ma che ha suscitato una viva discussione, occasionata dalla promulgazione della legislazione "Codice rosso" (legge 19 luglio 2019, n° 69), riguarda il trattamento penale da riservare alla violenza di genere e in special modo ai reati di femminicidio. Illustrativo di questo dibattito è il caso giudiziario di Antonio Gozzini, un ottantenne che nel 2020 ha confessato di aver ucciso la moglie, Cristina Maioli, insegnante in pensione di 79 anni, e che due anni più tardi è stato assolto "in quanto, al momento del fatto, non era imputabile per vizio totale di mente" determinato da un "delirio di gelosia". Quanto alla formula assolutoria, i giudici hanno chiarito che:

“la Corte non intende certo riservare all'imputato un salvacondotto o un trattamento indulgente a fronte della perpetrazione di un'azione orribile, ma semplicemente tener conto di un elementare principio di civiltà giuridica, quello della funzione rieducativa della pena, secondo cui non può esservi punizione laddove l'infermità mentale abbia obnubilato nell'autore del delitto la capacità di comprendere il significato del proprio comportamento” (motivazioni della sentenza della Corte di Assise di Brescia, Sezione I Penale, 21 dicembre 2020).

Le sentenze di assoluzione sono state molto contestate da attiviste dei movimenti femministi, avvocate e giornaliste perché, come disse il pubblico ministero che per Gozzini in primo grado aveva chiesto l'ergastolo, “il rischio è che passi il messaggio che qualsiasi uomo geloso può essere giustificato”. Al centro delle critiche vi è il legame diretto stabilito dalla sentenza tra gelosia e patologia, ma in maniera più generale sono state espresse riserve sulla minimizzazione della violenza contro le donne e sulla mancata conoscenza delle sue dinamiche anche dentro le aule di tribunale, né sono mancate certe forzature caricaturali, come chi ha voluto ricondurre il delirio di gelosia al delitto d'onore. Contro questa tendenza, si è distinto l'intervento dell'attivista e saggista Susanna Ronconi, che riflettendo sul rapporto tra femminicidio e non imputabilità, ha pubblicato un testo breve e lucido: “Femminicidio. Le donne rischiano il populismo penale?”. Nessuno prima di allora aveva puntato il dito sul rischio

“di un populismo penale femminile e femminista, intendendo per populismo penale la tendenza e la pratica di delegare al codice penale (e alla pena) il fronteggiamento di questioni sociali complesse, quali appunto quelle di genere, facendo inoltre prevalere una funzione simbolica del penale, e caricando di conseguenza ogni sentenza nel merito e ogni pena comminata di questa responsabilità simbolica. Il tema del populismo penale delle donne mi appare all'ordine del giorno, e più leggo dichiarazioni e reazioni alle sentenze e più me ne convinco” (Ronconi, 2020).

Ronconi prende esplicitamente di mira alcune proteste contro la sentenza della Corte di Assise di Brescia, ritenute “aprioristiche”, slegate “dall'accertamento dei fatti”, orientate verso “una sorta di giustizia sommaria, in cui i fatti e le responsabilità specifiche attribuite rischiano di essere dettagli poco significativi”. Alcune reazioni provenienti dal movimento delle donne non avrebbero saputo cogliere, nello specifico, la distinzione che separa la gelosia delirante, quale sintomo di una patologia psichiatrica, dalla gelosia come stato d'animo passionale. Gozzini, a seguito di varie perizie psichiatriche, non è stato ritenuto un uomo geloso, ma un uomo affetto da una patologia, il cui contenuto è la gelosia, che ne ha compromesso completamente la capacità di intendere e di volere. Tale distinzione, tra gelosia quale stato emotivo e delirio di gelosia, ha infatti assunto

una rilevanza determinante dal punto di vista giuridico. L'articolo 90 del codice penale dice che "gli stati emotivi o passionali non escludono né diminuiscono l'imputabilità". Il concetto di "imputabilità" è a sua volta spiegato all'articolo 85: "È imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere": imputabilità e capacità di intendere (cioè di capire cosa si sta facendo) e di volere (cioè di volere gli effetti della propria azione) sono dunque sinonimi. La disposizione dell'articolo 90 si riferisce agli stati emotivi e passionali che sono verificabili in una persona sana e che, in quanto sana, è in grado di controllarli. E si dice che questi stati emotivi e passionali, come la gelosia, non possono incidere sull'imputabilità. Ma questi stessi stati possono assumere rilevanza come cause di esclusione o di attenuazione dell'imputabilità se dipendono da una vera e propria infermità di mente. L'articolo 88 del codice penale dice infatti che "non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità d'intendere o di volere". La chiosa di Ronconi è senza appello: "Gozzini non poteva essere giudicato a prescindere dalla considerazione della sua sofferenza psichiatrica. Nemmeno se il reato è il femminicidio" (Ronconi, 2020).

Irriducibile a un determinato partito politico giustizialista che individua nella repressione penale dei delitti la sua ragion d'essere; più diffuso di quanto si pensi generalmente, l'uso della propaganda penal-populista irrompe negli stessi corpi intermedi dei regimi democratici. Le pene e il carcere restituisce la complessità di questa categoria giuspolitica, gettando luce sui suoi attori, sulle sue motivazioni, sui suoi obiettivi e sui suoi strumenti. Come proteggersi da questo virus che infetta la cultura democratica dei sistemi politici liberali e garantisti? Se l'uso demagogico del diritto e della giustizia penale è diventato uno dei principali mezzi di legittimazione sociale a disposizione delle istituzioni nazionali, non sarebbe il caso di volgersi verso quelle dottrine abolizionistiche che rappresentano notoriamente il polo concettuale antinomico? Nel corso del sesto capitolo, intitolato "Giustificazioni e limiti del diritto di punire", pur soffermandosi sulla ormai pluridecennale crisi della giustizia penale ravvisabile in molti regimi democratico-costituzionali (dai fallimenti del penitenziario all'ipertrofia giudiziaria), e pur riconoscendo che l'attuale sistema giudiziario e penitenziario italiano,

"non riesce ad assolvere ai suoi scopi dichiarati (nel nostro caso, la prevenzione speciale positiva evocata dalla finalità rieducativa della pena scritta in Costituzione), né a garantire il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità imposto dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali" [Anastasia, 2022, p. 111],

Anastasia ribadisce la sua prossimità culturale all'impianto teorico del diritto penale minimo, fondato sugli assiomi del garantismo penale che si ispirano a loro volta alla civiltà giuridica dell'Illuminismo e che legittimano il diritto di punire

come limite al potere punitivo senza regole che verrebbe esercitato in sua assenza [Ferrajoli, 1989]. Senza perseguire il sogno dell'abolizionismo radicale [Hulsman, De Celis, 1982; Morris, 1995], che intende sovvertire il sistema penale nella sua interezza (polizia, tribunali, prigione), Anastasia sottolinea nondimeno alcuni meriti metodologici di questo indirizzo di pensiero: in primis, la capacità di criticare gli ordinamenti esistenti e di stimolare proprio la riflessione sulla legittimità del diritto di punire [Ricordeau, Charbit, Morisse, 2024]. Va del resto sottolineato come l'autore abbia lui stesso elaborato, insieme ad altri giuristi e sociologi, un'audace proposta riformatrice per rivoluzionare il sistema carcerario italiano, animata dall'ambizione di rendere progressivamente superflua ed eccezionale la reclusione. Tra le misure suggerite vanno menzionate la differenziazione delle pene, la depenalizzazione per i reati meno gravi, l'abolizione dell'ergastolo, l'applicazione di misure alternative a largo raggio, le sanzioni pecuniarie, l'esclusione dei minori dal carcere e la concessione dei domiciliari alle detenute con figli fino ai 10 anni [Manconi, Anastasia, Calderone, Resta, 2015]. Se invece "per abolizionismo non si intende un programma per l'eliminazione immediata della pena e del sistema della giustizia criminale, ma una specifica scelta analitica al cospetto della questione criminale e della risposta istituzionale" [Ruggiero, 2011], allora il volume di Anastasia *Le pene e il carcere* partecipa senz'altro di una sensibilità di questo tipo, che si palesa tanto nella messa in discussione degli attuali paradigmi securitari diretti a capitalizzare il consenso, quanto nella ricerca di soluzioni alternative rispetto a quelle propugnate dalle politiche penali neoliberali, accusate di alimentare quel medesimo sentimento di insicurezza che dicono di voler arginare.

BIBLIOGRAFIA

- Anastasia, S.
2022 *Le pene e il carcere*, Mondadori, Milano.
- Anastasia, S.
2019 *L'uso populista del diritto e della giustizia penale*, in "Ragion pratica", n. 52, pp. 191-209.
- Baratta, A.
2001 *Diritto alla sicurezza o sicurezza dei diritti?*, in S. Anastasia e M. Palma (a cura di), "La bilancia e la misura - giustizia sicurezza e riforme", FrancoAngeli, Milano, 2001, pp. 19-36.
- Christie, N.
1994 *Crime Control as Industry. Towards Gulags Western Style*, Routledge, London; trad. it. di S. Carducci e A. Fambrini, *Il business penitenziario. La via occidentale al gulag, elèuthera*, Milano.

- Cornelli, R.
2019 Contro il panpopulismo. Una proposta di definizione del populismo penale, in "Diritto Penale Contemporaneo", pp. 128-142.
- Fassin, F.
2018 Punire. Una passione contemporanea, Feltrinelli, Milano.
- Ferrajoli, L.
1989 Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Laterza, Roma-Bari.
- Ferrajoli, L.
2018 Democrazia e populismo, in "Rivista AIC", 3, pp. 515-524.
- Fiandaca, G.
2013 Populismo politico e populismo giudiziario, "Criminalia", 95-121.
- Fidelbo, G.
2020 (a cura di) Il contrasto ai fenomeni corruttivi: dalla "spazzacorrotti" alla riforma dell'abuso d'ufficio, Giappichelli, Torino.
- Forzati, F.
2022 Gli equilibrismi del nuovo 434 bis c.p. fra reato che non c'è, reato che già c'è e pena che c'è sempre, "Archivio penale", fascicolo n. 3, settembre-dicembre 2022.
- Garland, D.
2004 La cultura del controllo. Crimine e ordine sociale nel mondo contemporaneo (2001), il Saggiatore, Milano.
- Hulsman, L., De Celis, J.
1982 Peines perdues. Le système pénal en question, Le Centurion, Paris.
- Manconi, L., Anastasia S., Calderone V., Resta F.
2015 Abolire il carcere. Una ragionevole proposta per la sicurezza dei cittadini, Chiarelettere, Milano.
- Manconi, L., Graziani F.
2020 Per il tuo bene ti mozzero' la testa. Contro il giustizialismo morale, Einaudi, Torino.
- Mazzucato, C.
2018 Dalla parte di Caino. Per una giustizia riparativa, Centro formazione e lavoro A. Grandi, Bergamo.
- Mongillo, V.
2019 La legge "spazzacorrotti": ultimo approdo del diritto penale emergenziale nel cantiere permanente dell'anticorruzione, in "Diritto penale contemporaneo", 5/2019, p. 231-311.
- Morris, R.
1995 Penal Abolition, the Practical Choice: A Practical Manual on Penal Abolition, Canadian Scholars Press, Toronto.
- Mouffe, C.
2018 Per un populismo di sinistra, Laterza, Roma-Bari.

- Notaro, D.
2020 La legittima difesa domiciliare. Dalla giustificazione alla scusa fra modelli presuntivi e tensioni soggettive, Giappichelli, Torino.
- Pratt, J.
2007 Penal Populism, Routledge, London.
- Ricordeau, G., Charbit, J., Morisse, S.
2024 Brique par brique, mur par mur. Une histoire de l'abolitionnisme pénal, Lux, Montreal.
- Roberts, J., Stalans; L. J., Indermaur, D., Hough, M.
2003 Penal populism and public opinion. Lessons from five countries, Oxford University Press, Oxford.
- Ronconi, S.
2020 Femminicidio. Le donne rischiano il populismo penale? In "Società della ragione", pubblicato on-line il 30 dicembre 2020: <https://www.societadellaragione.it/campagne/salute-mentale/imputabilita/femminicidio-le-donne-rischiano-il-populismo-penale/>
- Ruggiero, V.
2011 Il delitto, la legge, la pena. La contro-idea abolizionista, Edizioni Gruppo Abele, Torino.
- Salas, D.
2010 La volonté de punir. Essai sur le populisme pénal, Fayard, Paris.